

Da: Rosanna Gargano <rosanna.gargano@odcec.cs.legalmail.it>
Inviato: lunedì 27 marzo 2023 17:19
A: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it;
segreteria presidenza.tribunale.cosenza@giustizia.it
Oggetto: Tribunale di Cosenza - Sezione I civile - Procedimento n.01/2023 RF - Liquidazione Controllata - Istanza di pubblicazione sul sito del Tribunale
Allegati: Istanza pubblicazione sentenza.pdf; sentenza rg 1_2023 Mazzuca Roberto 3.pdf; Carta Identità Rosa Gargano.pdf
Priorità: Alta

TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione I civile
Procedimento n.01/2023 RF – Liquidazione Controllata
Debitore: Mazzuca Roberto – impresa individuale

Giudice delegato: Dott.ssa Francesca FAMILIARI
Liquidatore: Dott.ssa Rosa GARGANO

Si trasmette in allegato Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione della Sentenza di apertura della procedura di Liquidazione Controllata in oggetto.
Distinti saluti.

Il Liquidatore - dott.ssa Rosa Gargano

Rosa Gargano
Dottore Commercialista
Viale Falcone, 182 - 87100 Cosenza (Italy)
Tel. +39 0984 1931077 - E-mail: dott.rosannagargano@gmail.com
Cell. +39 339 8040905 - Pec: rosanna.gargano@odcec.cs.legalmail.it

La presente comunicazione, che potrebbe contenere informazioni riservate e/o protette da segreto professionale, e' indirizzata esclusivamente ai destinatari della medesima qui indicati. Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore la presente comunicazione, vogliate cortesemente darcene immediata notizia, rispondendo a questo stesso indirizzo di e-mail, e poi procedere alla cancellazione di questo messaggio dal vostro sistema. E' strettamente proibito e potrebbe essere fonte di violazione di legge qualsiasi uso, comunicazione, copia o diffusione dei contenuti di questa comunicazione da parte di chi l'ha ricevuta per errore o in violazione degli scopi della presente.

This communication, that may contain confidential and/or legally privileged information, is intended solely for the use of the intended addresses. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. Any use, disclosure, copying or distribution of the contents of this communication by a not-intended recipient or in violation of the purposes of this communication is strictly prohibited and may be unlawful.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *si autorizza e si trasmette
alle cancellerie competenti*
Cosenza, li 28-3-2023
IL CAPO D'UFFICIO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr.ssa Maria Luisa Mingrone

Rosa Gargano
Dottore commercialista
Viale Falcone, 182 – (87100) Cosenza

TRIBUNALE DI COSENZA – Sezione I Civile
Procedura n.1/2023 RF (liquidazione controllata)
Debitore: Mazzuca Roberto impresa individuale
Giudice Delegato: Dott.ssa Francesca FAMILIARI

Ill.mo

Presidente del Tribunale di Cosenza

PEC:

presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
segreteriaipresidenza.tribunale.cosenza@giustizia.it

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione Sentenza Dichiarativa dell'Apertura della Liquidazione Controllata sul sito web del Tribunale di Cosenza

La sottoscritta Rosa GARGANO - iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza al n. 875/A, con studio a Cosenza in Viale Falcone n.182, PEC rosanna.gargano@odcec.cs.legalmail.it - nominata liquidatore della procedura in epigrafe,

PREMESSO

che il Tribunale di Cosenza – in composizione collegiale – in data 22/03/2023 ha emesso la Sentenza Dichiarativa dell'Apertura della Liquidazione Controllata (sent. N.8/2023; RF n. 1/2023) nella quale ha altresì disposto l'inserimento della citata sentenza nel sito internet del Tribunale, con la presente

CHIEDE

L'autorizzazione alla pubblicazione sul sito web del Tribunale di Cosenza www.tribunale.cosenza.giustizia.it della Sentenza Dichiarativa dell'Apertura della Liquidazione Controllata allegata alla presente per pronto riferimento.

Con osservanza.

Cosenza, lì 27/03/2023

Il Liquidatore
dott.ssa Rosa GARGANO



Sent. n. 8/2023 pubbl. il 23/03/2023
Rep. n. 14/2023 del 23/03/2023

M. 1/2023 R.F.
N. 8/2023 SENT.
N. 240/2023 CRON.
N. 14/2023 REP.
N. _____ R. SPESE



TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione I civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 40-1/2022 procedimento unitario

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. dott.ssa Rosangela Viteritti | presidente |
| 2. dott.ssa Francesca Familiari | giudice rel. |
| 3. dott.ssa Mariarosaria Savaglio | giudice |

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente

SENTENZA

DICHIARATIVA DELL' APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

CONTROLLATA

sul ricorso recante n. 40-1/2022

promosso da:

ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE S.R.L. (C.F. e P.IVA: 02261700781), con sede legale in Rende 87036 (CS) Via C. Colombo SS. 19, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Adriano Zicarelli

CONTRO

impresa individuale **Mazzuca Roberto**, con sede in Cosenza, alla Contrada Pantano di Diodato 17 c.f. MZZRRT76A21D086H e P.IVA: 03096960780;

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso iscritto a ruolo il 23.12.2022 la ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata a carico dell'impresa individuale Mazzuca Roberto, ponendo



a fondamento della domanda un credito complessivo di € 6.652,28, per cessioni di beni, rimasto insoluto da parte dell'impresa Mazzuca pur a seguito della notifica dell'atto di precetto.

Fissata udienza per la data del 16.3.2023, a detta udienza il giudice delegato, verificata la regolare notifica del ricorso e del decreto con il quale era stata fissata l'udienza al debitore e preso atto della contumacia di quest'ultimo, ha trattenuto il ricorso in decisione, riservandosi di riferirne in collegio.

Orbene, ritiene il tribunale che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata. Nello specifico, sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 comma 2 C.C.I.I., dal momento che il debitore ha la sede legale in territorio ricompreso nella circoscrizione del tribunale di Cosenza; sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 268 comma 2 CCI in quanto il debitore, dai riscontri acquisiti d'ufficio (dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni) non risulta assoggettabile, in quanto "impresa minore" ex art. 2 lett. d) C.C.I.I. a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; sussiste l'insolvenza¹ ed i debiti complessivi, computando quelli vantati dall'Ente della riscossione, risultano pari ad oltre € 273.000,00, dunque superiori al limite di € 50.000,00 previsto dall'art. 268, comma 2, C.C.I.I.²; sussiste il requisito il

¹ L'insolvenza di cui all'art. 2, lett. b. C.C.I.I. deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della Legge Fallimentare di cui al R.D. 267/1942, ma con argomentazioni ovviamente a tutt'oggi valide ed estensibili al tenore delle norme dettate dal CCII, che nulla ha innovato in relazione a detti aspetti, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).

² Era pacifico, nel vigore della giurisprudenza formatasi in riferimento alla disciplina del fallimento, oggi superata, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di "fallimento" prevista dall'art. 15, u.c., l.fall. (oggi art. 49, ult. comma C.C.I.I.), non dovesse aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di "fallimento", ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila (cfr., tra le tante, Cass. 14 novembre 2017, n. 26926). La valutazione, inoltre, deve riferirsi al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla



requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV; ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 C.C.I.I. e che debba emettersi sentenza ex art. 270 C.C.I.I.;

PQM

visti gli artt. 2, 268 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **Mazzuca Roberto**, impresa individuale con sede in Cosenza, alla Contrada Pantano di Diodato 17 c.f. MZZRRT76A21D086H e P.IVA: 03096960780

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa **Francesca Familiari**;

NOMINA

liquidatore la dott.ssa **Rosa Gargano**;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone,

a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ordina

stessa (cfr. *Cass. 3 agosto 2017, n. 19414*). Trattasi di argomentazioni senz'altro estensibili al nuovo procedimento di apertura della liquidazione controllata, introdotto con d.lgs. n. 14/2019 (C.C.I.I.).

al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Cosenza, il 22.3.2023

Il giudice relatore
dott.ssa Francesca Familiari

Il presidente
dott.ssa Rosangela Viteritti

